



20/04/2026

IC CAPPELLA MAGGIORE
Prot. 0004111 del 04/05/2026
II-10 (Entrata)

*Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado*

*Al personale docente
in servizio presso le istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
Loro sedi
(Per il tramite del Dirigente
Scolastico individuato quale datore
di lavoro)*

All'Albo Sindacale

Oggetto: Giorni retribuiti di permesso personale/familiare e giorni di ferie spettanti durante le attività didattiche al personale docente a T.I.

Ci pervengono molte segnalazioni di docenti di ruolo ai quali il DS nega il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso personale e/o dei 6 giorni di ferie, come permessi personali o familiari, richiesti allegando la prevista autocertificazione della motivazione.

Si coglie l'occasione per analizzare la normativa.

L'art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/09, tutt'oggi vigente in quanto mai abrogato dai CCNL successivi, recita: *"Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. **Per gli stessi motivi e con le stesse modalità**, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".*

Successivamente il CCNL 2019-2021 amplia la platea dei fruitori dei 3 gg di permesso personale retribuito permettendone la fruizione anche ai supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l'estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito!

Anche l'ARAN con la nota Id: 28393 ([disponibile QUI](#)), ha confermato che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico.

Nella suddetta nota l'ARAN precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche. *“Durante la restante parte dell'anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.”*

Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 ([disponibile QUI](#)), rilasciato in risposta ad un quesito dell'USR Puglia, che ribadisce integralmente quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009. L'ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente a T.I. di fruire dei 6 giorni di ferie durante l'attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.

Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.

Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico, che non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale (neanche se, per assurdo, previsti all'interno della contrattazione d'Istituto).

Se dunque i 6 giorni di ferie vengono richiesti dal docente a Tempo Indeterminato con motivazione autocertificata e dopo aver già fruito dei 3 giorni di permesso personale e familiare, gli stessi rientrano all'interno dei diritti contrattuali previsti dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 tutt'oggi vigente, e dunque devono essere considerati quali permessi per motivi personali o familiari. Ciò che li contraddistingue rispetto ai giorni di ferie “ordinari” previsti dall'art. 38 del CCNL 2019-21 (per i quali il docente non deve dare giustificazioni ma deve trovarsi il sostituto senza oneri per l'Amministrazione), è proprio il fatto che sono richiesti con motivazioni personali e/o familiari prodotte anche tramite autocertificazione.

Dunque i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili dai docenti a T.I. come permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 15 comma 2, a due condizioni:

- che vengano richiesti DOPO aver già fruito dei 3 giorni di permessi personali e familiari;
- che vengano motivati, anche tramite autocertificazione.

Univoca è l'interpretazione giurisprudenziale che si evince dalle innumerevoli sentenze in merito dalle quali si evince chiaramente che il Dirigente Scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato dal, né richiedere prove aggiuntive rispetto all'autocertificazione prodotta. L'Amministrazione potrà sostituire il docente assente ANCHE CON ONERI ULTERIORI (solo naturalmente se non riesce a farlo tramite l'utilizzo del personale in servizio, come ad esempio i docenti di potenziamento o i docenti con ore a disposizione o ore da recuperare).

Anche il **SIDI** (Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 "PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI", la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così l'orientamento normativo e giurisprudenziale.

Un aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda dunque l'autocertificazione

La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere tali giorni autocertificando un motivo personale o familiare, senza ulteriori limitazioni. Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l'autocertificazione.

Qualunque motivazione è ammessa!

Il Dirigente Scolastico non può in nessun caso entrare nel merito della motivazione, ma dovrà, secondo quanto indicato dall'ARAN nel parere Id: 34580 del 12/06/2025 ([Disponibile QUI](#)) effettuare *"la valutazione circa l'adeguatezza o meno della documentazione presentata"*.

Il compito del DS non è dunque "valutazione del motivo", ma la "verifica formale della documentazione".

Il docente, all'interno dell'autocertificazione, dovrà essere il più possibile puntuale nel delinearne le motivazioni legate a bisogni personali e familiari (non basta specificare solamente "per motivi personali e familiari") mentre il Dirigente Scolastico dovrà effettuare esclusivamente una valutazione della correttezza della presenza documentale, senza poter mai entrare nel merito dei motivi adottati.

Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico

Per qualunque illegittimo diniego da parte del DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.



Il segretario generale
dell'ASA - Associazione Sindacale Autonoma -
STEFANO GUARNERA